

Schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162 - adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - e in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, detta l'attuale disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

Dopo una fase applicativa di quasi un quadriennio, è emersa la necessità di apportare al citato regolamento le modifiche e le integrazioni imposte dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, più in particolare, dal discendente decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, in materia, tra l'altro, di istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*.

Con la circostanza vengono altresì apportate alcune modifiche di adeguamento della struttura degli uffici di diretta collaborazione suggerite dall'esperienza applicativa maturata nella fase di completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti ad esse derivati anche dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale. Le esigenze di adeguamento sono, inoltre, riflesso delle altre innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale, introdotte, in particolare, dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, che, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito della nota attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stato riassetato all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Contestualmente, dal 9 ottobre p.v., tutte le fonti recanti le disposizioni riassetate, compreso il citato regolamento di cui al decreto del



Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, saranno definitivamente abrogate. Ciò stante, a similitudine di come si è già operato con riguardo all'attuazione del decreto legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione di assetti organizzativi dirigenziali non generali e del personale delle Aree del Ministero della difesa, si è determinato di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009, novellando direttamente il Testo unico, nelle parti in cui è stato riassetato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006.

Tale *modus operandi* è supportato dalla circostanza per la quale le eventuali modifiche recate al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006:

- ove riuscissero ad entrare in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v. , poiché si presenterebbero come successive modificazioni di norme già definitivamente abrogate.

In entrambi i casi, si tratterebbe di modifiche inutili di modo che gli obiettivi di razionalizzazione e di costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* non verrebbero conseguiti.

Come preliminarmente indicato, la principale delle innovazioni introdotte con il presente provvedimento è senz'altro la disciplina compiuta dell'organizzazione e del funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ciò ha imposto da un lato la soppressione della disciplina del Servizio di controllo interno precedentemente recata dall'articolo 4 del d.P.R. n. 162 del 2006, e, dall'altro l'introduzione di una disciplina specifica per l'organizzazione del nuovo *Organismo indipendente di valutazione della performance*. Questo ultimo Organismo, nel rispetto delle determinazioni assunte dalla *Commissione interministeriale per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (CIVIT), nelle delibere numeri. 1, 2, 3, e più in particolare nella numero 4, del 16 febbraio 2010, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, volte ad assicurare all'Organismo le necessarie autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio, è collocato al di fuori dell'alveo proprio degli uffici di diretta collaborazione. In tale direzione, nel provvedimento in esame (a differenza che nel d. P.R. 162 del 2006), l'Organismo non è ricompreso nell'elenco generale degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2



dell'articolo 14 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 (già articolo 2, comma 2 del d. P.R. n. 162 del 2006), di seguito, sinteticamente denominato, Testo unico. In particolare, l'articolo 21, comma 8, del Testo unico, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del Provvedimento in esame, determina il contingente di personale assegnato all'Ufficio tecnico di supporto del quale l'Organismo si avvale per l'espletamento delle proprie attribuzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 14, comma 9 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Più in particolare, rispetto al contingente previsto per il SECIN dall'abrogando articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 162 del 2006 - non riassetato nel Testo unico - il richiamato comma 8 dell'articolo 21 prevede:

- la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale generale, che ad invarianza di spesa viene riallocato nell'ambito dell'area Gabinetto con funzioni di consulenza studio e ricerca (Cfr., sul punto l'articolo 15, comma 2 del Testo unico, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, che, a differenza dell'articolo 3, comma 2 del d. P.R. n. 162 del 2006, prevede l'incarico di Vice capo di Gabinetto civile come incarico specifico e a se stante, attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del d. P.R. n. 165 del 2001, disgiunto dalle attribuzioni di consulenza studio e ricerca di cui al successivo articolo 17, comma 2. Queste ultime attribuzioni, vengono affidate ad altro dirigente di livello generale transitato, senza oneri aggiuntivi, dall'ex struttura del SECIN (previsto all'articolo 4, comma 5 del d. P.R. n. 162 del 2006 e non confermato nella nuova struttura dell'Organismo di valutazione della *performance* di cui all'articolo 21 comma 8 del Testo unico così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del presente provvedimento);
- un contingente di personale fino ad un massimo di 14 unità, comprensivo di due dirigenti civili di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due dirigenti militari di livello non generale.

La normativa primaria concernente la costituzione presso le amministrazioni pubbliche degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* è recata, come sopra accennato, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli articoli 14 e 30, i quali prevedono che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)*, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un *Organismo indipendente di*

valutazione della performance, in forma monocratica ovvero collegiale (con collegio composto da tre componenti), in sostituzione del SECIN, per l'esercizio, in piena autonomia operativa e valutativa, tra le altre indicate, delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il Dicastero della difesa, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con le circolari n. 18 e 22 del 2010, con il decreto ministeriale 30 aprile 2010, ha dato attuazione al dettato delle richiamate disposizioni primarie:

- istituendo l'Organismo di valutazione della *performance* in sostituzione del Servizio di controllo interno;
- provvedendo alla nomina del presidente e dei componenti, individuandoli rispettivamente in uno interno all'amministrazione con funzioni di presidente e in due estranei alla stessa.

In tal modo la Difesa ha inteso assicurare la composizione "*c.d. mista*" del Collegio, richiesta dalla citata *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, nelle già citate delibere (numeri 1, 2, 3, e 4, del, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera *g*), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009), volta a garantire all'Organismo stesso le necessarie autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio e le conoscenze profonde dell'amministrazione, assicurate dai membri interni nonché il concorso, assicurato dai membri esterni, delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali maturate in autonomia (cioè al di fuori dell'Amministrazione oggetto della valutazione, ndr) nei campi delle metodologie organizzative e dei processi innovativi.

La determinazione della scelta sulla composizione collegiale dell'Organismo operata dall'amministrazione della Difesa è altresì in linea con le indicazioni contenute nella richiamata Circolare n. 18 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, in data 16 aprile 2010, recante *le linee guida di carattere finanziario in materia di costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*. Nella citata circolare, infatti, tra l'altro, al fine di assicurare l'effettività del principio di invarianza della spesa imposto dal richiamato articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, si ribadisce la necessità che le amministrazioni costituiscano un organismo monocratico o collegiale a seconda di come era stato strutturato il sostituito SECIN. Per le medesime ragioni per le quali il SECIN - Difesa era strutturato in forma collegiale, considerata anche l'ampiezza e complessità dell'Amministrazione, è stato necessario confermare all'articolo 21 del



Testo unico, la conformazione collegiale anche dell'organismo di esso sostitutivo (O. I. V.), tenuto altresì conto delle più estese attribuzioni ad esso conferite dalla legge e della previsione di estenderne le competenze di valutazione, anche agli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa che non si siano dotati di specifico O. I. V. e che, perciò stesso, ne abbiano fatto espressa richiesta.

L'**articolo 1**, rubricato "*Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2010 n. 90*", al comma 1, illustra le finalità delle modifiche da apportare al d. P.R. n. 90 del 2010, legandole tanto alla necessità di dare attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 in materia di costituzione dell'organismo indipendente di valutazione della *performance* nell'ambito del Dicastero della difesa, quanto a quella di introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e di coordinamento nell'ambito dell'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della difesa.

Più in particolare:

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *a*), interviene sostituendo o modificando, nell'ambito dell'articolo 14 del Testo unico (già articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8. In buona sostanza il comma 1 dell'articolo 14, stabilisce che gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e che, in particolare, essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualità e all'impatto della regolamentazione. **Il comma 2**, dell'articolo 14, non elenca più tra gli uffici di diretta collaborazione il Servizio di controllo interno, sostituito (come sopra chiarito) *dall'Organismo indipendente di valutazione della performance (Cfr., supra)*. Dalla stessa elencazione è stato espunto altresì il sopprimendo Ufficio per la politica militare, le cui attribuzioni, come meglio in appresso chiarito, sono state ricondotte nell'ambito dell'area del Gabinetto. La citata soppressione è stata compensata, nel pieno rispetto della clausola di invarianza finanziaria, dalla previsione del Consigliere militare del Ministro. **Il comma 3**, recante i compiti del Capo di Gabinetto, viene riformulato, pur rimanendo identici i contenuti, per ragioni di sola omogeneità del testo in quanto risulta l'unica disposizione in cui una elencazione di compiti



non è consequenziale ma è ripartita con l'attribuzione per ciascuno di essi di una lettera. Al comma 5, vengono riportate le disposizioni concernenti la nomina la nomina del Consigliere giuridico, i requisiti e la sua dipendenza diretta dal Ministro. Il comma 6, dell'articolo 14, come sopra accennato, prevede la possibilità di nominare un Consigliere militare con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza al Ministro nelle funzioni e iniziative nelle materie di specifico interesse militare. In particolare viene precisato come l'attività di consulenza del Consigliere militare si possa concretizzare nella fase di elaborazione delle direttive in materia di politica militare e nelle correlate decisioni da adottarsi da parte dell'autorità politica, anche con riguardo agli effetti sulla pianificazione finanziaria, fermo restando che la sua predisposizione compete allo Stato Maggiore della Difesa. La disposizione, mutuando sostanzialmente quanto previsto nel precedente regolamento (d. P.R. n. 162 del 2006) per il Capo dell'Ufficio politica militare, prevede che il Consigliere militare sia scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso delle necessarie e specifiche esperienze e preparazione di settore, o anche tra dirigenti della pubblica amministrazione, ovvero esperti in possesso di adeguate capacità, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate nel settore della difesa. Se nominato, il Consigliere militare, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo dell'Ufficio e risponde della propria attività direttamente al Ministro. Al comma 8 dell'articolo 14 è riformulata la precisazione per cui gli uffici di diretta collaborazione esercitano le attribuzioni di supporto loro assegnate anche a favore Sottosegretari di Stato, ancorché limitatamente alle funzioni ad essi istituzionalmente delegate dal Ministro.

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera b), interviene sostituendo l'articolo 15 del Testo unico (già articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). L'articolo 15, rubricato *Funzioni degli uffici di diretta collaborazione*, al comma 1, reca le attribuzioni della segreteria del Ministro, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14, e individua le figure del Capo della segreteria e quella del Segretario particolare con l'indicazione delle relative attribuzioni. Il comma 2, è stato integrato, rispetto al precedente regolamento, con l'attribuzione all'Ufficio di Gabinetto delle funzioni di cura delle attività concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione e della comunicazione. La norma è stata altresì integrata con le attribuzioni precedentemente assegnate al soppresso Ufficio per la politica militare. Sono stati, inoltre, indicati



espressamente i compiti di supporto al Ministro, nello svolgimento dell'attività politico-parlamentare, con particolare riferimento alla predisposizione delle risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, nonché quelli relativi alla cura delle attività di rappresentanza e di cerimoniale. Ciò anche allo scopo di delimitare con maggiore chiarezza le competenze funzionali dell'Ufficio di Gabinetto in rapporto a quelle degli altri uffici di diretta collaborazione. Come già sopra accennato, nella disposizione della quale si tratta sono state attestate all'Ufficio di Gabinetto, le attribuzioni in precedenza espletate dall'Ufficio per la politica militare, quali tutte le attività di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive in materia di politica militare da parte del Ministro, anche per **quanto riguarda gli effetti finanziari, vale a dire i riflessi non solo sulla pianificazione finanziaria ma anche quelli direttamente incidenti sul bilancio del Dicastero**, in raccordo con il Consigliere militare e con i competenti uffici dell'amministrazione della Difesa. Vengono, infine, confermati i requisiti di grado dei Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, nonché precisato che l'incarico di vice capo di Gabinetto civile, è attribuito a dirigente civile scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il **comma 3**, in coordinamento con le modifiche del comma 2, chiarisce la ripartizione di competenze tra l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Legislativo in materia di predisposizione degli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico, con l'attribuzione a quest'ultimo esclusivamente di quelli riferiti ad atti normativi. Precisa, inoltre, in senso restrittivo, che l'attività di alta consulenza del predetto Ufficio Legislativo è svolta in favore degli uffici dell'organizzazione centrale della del Dicastero della difesa. I **commi 4 e 5**, disciplinano rispettivamente le attribuzioni dell'Ufficio del Consigliere diplomatico e delle segreterie dei Sottosegretari di Stato;

▪ **l'articolo 1, comma 1**, lettera c), interviene sostituendo l'articolo 16 del Testo unico (già articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). Sul punto si osservi che l'articolo 4 del d. P.R. n. 162 del 2006 è stato definitivamente espunto, riguardando esso la disciplina del disciolto Servizio di controllo interno). Il nuovo **articolo 16**, riproduttivo dell'articolo 5 del d. P.R. n. 162 del 2006, contiene le disposizioni sui responsabili degli uffici di diretta collaborazione. In particolare **Il comma 1**, riproduce la corrispondente disposizione del d. P.R. n. 162 del 2006 e stabilisce le modalità di scelta e di nomina del Capo di



Gabinetto. Il **comma 2**, concerne le modalità di scelta e di nomina del Capo Ufficio Legislativo e riproduce le disposizioni già in vigore. Il **comma 3**, prevede che il Consigliere diplomatico sia scelto dal Ministro, in ragione della comprovata esperienza nella carriera diplomatica e sia nominato d'intesa con il Ministro degli affari esteri. Il **comma 4** (analogamente a quanto previsto nell'analogo disposizione del d. P.R. n. 162 del 2006), qualifica espressamente la natura fiduciaria (*intuitu personae*) del rapporto fra il Ministro e il Capo della sua segreteria e del suo Segretario particolare, nonché fra i Sottosegretari di Stato e i Capi delle loro segreterie, i loro Segretari particolari e i loro Consiglieri per gli affari delegati, ove nominati (incarico di nuova introduzione attribuibile nell'ambito del contingente assegnato). Per tutte le sopra citate figure è prevista la nomina attraverso il decreto ministeriale. Il nuovo **comma 5**, riproduce, al primo periodo, la disposizione recata dal regolamento in vigore, sulla decadenza dagli incarichi di Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio Legislativo. Per il rimanente personale, al secondo periodo, a differenza che nel d.P.R. n. 162 del 2006, che prevedeva discipline diversificate della durata degli incarichi con riguardo ai diversi responsabili degli uffici di diretta collaborazione, si prevede, in ossequio alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 24-bis del decreto-legge 15 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2006, n. 233, l'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le assegnazioni di personale, compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Il **comma 6**, riproducendo la disposizione vigente, stabilisce l'incompatibilità fra gli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione con qualsiasi attività professionale o con altri incarichi di direzione di uffici. Si tratta tuttavia di una incompatibilità non assoluta, poiché il secondo periodo della disposizione prevede che dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo da parte dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione deve essere informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte.

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera d), interviene sull'articolo 17 del Testo unico (già articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). Il **comma 1**, sostituito per consentire una migliore e più chiara formulazione, mantiene inalterato a 153 unità il contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta



collaborazione. Sempre nel medesimo comma, si prevede l'estensione della regola della decadenza automatica al termine del mandato governativo del Ministro anche per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione, ferma comunque restando la possibilità di revoca anticipata. Al **comma 2**, viene mantenuto invariato il numero di dieci incarichi di livello dirigenziale non generale conferibili a dirigenti civili del Ministero della difesa e, al **comma 3**, di dodici dirigenti militari con il grado di generale di brigata o colonnello o a questi corrispondenti delle Forze armate. Al **comma 4**, vengono elencati gli incarichi che non sono computati nel contingente massimo di personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, tra i quali quello del Capo Ufficio per la politica militare è sostituito dal Consigliere per la politica militare.

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *e*), interviene sostituendo l'articolo 18 del Testo unico (già articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006). L'**articolo 18**, rubricato *personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato* è composto di un unico comma e conferma che a ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino al massimo di otto unità di personale, comprensive del Segretario particolare, del Consigliere per gli affari delegati, se nominato, e dell'ufficiale Aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della Difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. In ogni caso, al pari di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente (d. P.R. n. 162 del 2006), il numero massimo del contingente delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato resta invariato a 9 unità, comprendendosi in esse il Capo della Segreteria. Nell'ultimo periodo, pur facendo salva la natura fiduciaria del rapporto fra il Sottosegretario di Stato e i membri della sua Segreteria, si ribadisce l'applicabilità delle disposizioni contenute all'articolo 17, commi 1 e 2, in materia di limiti percentuali alle assunzioni con contratto a tempo determinato e di cessazione del rapporto di collaborazione.
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera *f*), modifica l'articolo 19 del Testo unico (già articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), intervenendo sui commi 3, 4, 8, 11 e 12. Si tratta della norma sul trattamento economico riconosciuto al personale impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione. Al comma 3, sono state apportate le necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, tenuto conto della soppressione della figura del Capo dell'ufficio per la politica militare e



dell'introduzione di quella del Consigliere militare. Per il resto, la disposizione della quale si tratta conferma la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo ivi previsto (determinato in misura non superiore al trattamento economico fondamentale e accessorio dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) a favore del Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, del Consigliere militare (che sostituisce il Capo Ufficio politica militare previsto dal regolamento in vigore), del Consigliere diplomatico, del Consigliere giuridico e dei Vice Capi di Gabinetto. Per quanto riguarda in particolare i Vice Capi di Gabinetto, si precisa che la disposizione, al pari di quanto avviene nel d. P.R. n. 162 del 2006, si riferisce ai Vice Capi di Gabinetto militari, che rivestendo il grado di generale di divisione sono destinatari del trattamento economico accessorio parametrato a quello spettante al corrispondente dirigente di livello generale. Al comma 4, viene confermato, riproducendo le disposizioni attualmente in vigore, il trattamento economico spettante al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ai quali, anche se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. **Viene però anche prevista la possibilità di riconoscere tale trattamento economico al segretario particolare dei Sottosegretari di Stato, ma esclusivamente in via alternativa a quello riconoscibile al Capo segreteria, talché la disposizione risulta neutra sotto il profilo degli effetti finanziari.** Ciò in linea con quanto previsto da analoghi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione come quello del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 7, comma 3, del d.P.R. 3 luglio 2003, n. 227). Nell'ultimo periodo della disposizione di cui trattasi, viene confermata la previsione per la quale, se tale trattamento per i dipendenti pubblici che accedono a tali incarichi risulta più favorevole, lo stesso trattamento integra, per la differenza, il trattamento economico per essi spettante. **I commi 8, 11 e 12** concernenti rispettivamente il personale dirigenziale di livello non generale civile e militare nonché quello delle aree funzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, hanno subito modifiche di natura meramente formale e di



coordinamento che non hanno generato innovazioni sostanziali della disciplina recata né variazioni in termini di maggiori o minori oneri.

- **l'articolo 1, comma 1**, lettera g), modifica l'articolo 20 del Testo unico (già articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), intervenendo sui commi 1, 2 e 3. **L'articolo 20**, rubricato *Modalità della gestione*, ha subito delle modifiche formali e di coordinamento volte a garantire, in ossequio alle previsioni dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, il mantenimento della disciplina gestionale attuale; e cioè che il nuovo *Organismo indipendente di valutazione della performance*, al pari del soppresso SECIN di cui all'articolo 4 dell'abrogando d.P.R. n. 162 del 2006, rientra nell'ambito della gestione del Centro di responsabilità amministrativa n. 1 del Gabinetto del Ministro della difesa. La disposizione è in linea con le indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le sopra richiamate circolari n. 18 e 22 del 2010.
- **l'articolo 1, comma 1**, lettera h), sostituisce l'articolo 21 del Testo unico (che non ha corrispondente nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006), istituendo e disciplinando l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* del Ministero della difesa. Tenuto conto di quanto già sopra rappresentato nella parte generale della presente relazione, l'articolo 21 da attuazione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, alle disposizioni di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. La collocazione in un articolo a parte, al di fuori dell'alveo degli Uffici di diretta collaborazione dell'*Organismo indipendente di valutazione della performance*, risponde al preciso intento di salvaguardare l'autonomia operativa e valutativa dell'organismo, in coerenza con quanto espressamente disposto in tal senso dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 159 del 2009 e dalle delibere n. 1, 2, 3 e 4 della *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera g), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. All'interno dell'articolo 21 sono definiti i compiti, composizione, strutture organizzative e trattamento economico relativi sia al nuovo Organismo (OIV), sia alla struttura tecnica di supporto. In particolare:
 - al **comma 1** si prevede che il nuovo Organismo svolga le attività connesse con le proprie attribuzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, dello stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), così come modificata dall'articolo 30, comma 4,



del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, in posizione di autonomia operativa e valutativa, anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di propria struttura di misurazione della *performance*;

– **al comma 2** che l'Organismo, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni, possa accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività Ministeriali di interesse e richiedendo ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti e, che, sugli esiti delle proprie attività, riferisca sugli esiti delle proprie attività secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

– **il comma 3**, riguarda la struttura dell'Organismo e prevede che esso possa essere costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti dei quali uno assuma le funzioni di presidente. Gli incarichi dei componenti hanno durata triennale, rinnovabili per una sola volta, secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009;

– **il comma 4**, prevede che il presidente dell'Organismo, ovvero l'unico componente quando esso sia costituito quale organo monocratico, sia un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica;

– **il comma 5**, stabilisce che in caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di componente il collegio possa essere conferito sia a personale estraneo all'amministrazione con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della *performance* ovvero, a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione;

– **il comma 6**, dà attuazione al comma 9, dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, prevedendo che senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Organismo sia istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, competente a

perfezionare le attività istruttorie propedeutiche al corretto espletamento delle funzioni istituzionali attribuite all'Organismo stesso. L'ufficio, a tal uopo, si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della *performance* di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti è previsto che sia definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo;

– al **comma 7**, si prevede che il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6, è nominato con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate, ovvero fra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al successivo comma 8, assegnato all'Organismo stesso e in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance*;

– **Il comma 8**, prevede che all'Ufficio di supporto sia assegnato un contingente di personale non superiore nel massimo a quattordici unità nel quale, sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale devono essere disposti, previo parere dell'organo monocratico ovvero del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche. La disposizione rispetta il vincolo della invarianza della spesa posto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché le indicazioni di cui alle citate circolari n. 18 e 22 del 2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Cfr., la relazione tecnica);

– **i commi dal 9 al 14** afferiscono al *trattamento economico del personale in servizio presso L'OIV e il relativo ufficio di supporto*. La disposizione, in attuazione dei commi 1 e 11 dell'articolo 14, del decreto legislativo 150 del 2009 e delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con le citate circolari n. 18 e 22 del 2010, prevede che ai componenti dell'Organismo e dell'Ufficio di supporto spetti il medesimo trattamento economico corrisposto



nell'ambito del SECIN già definito dall'articolo 4 dell'abrogando decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, esclusivamente nei limiti delle risorse ad esso destinate. Il provvedimento non reca nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare il comma 11, chiarisce che anche per l'OIV (come già per l'ex SECIN), in relazione ai componenti del Collegio esterni all'Amministrazione, scelta organizzativa già consentita dal d.P.R. n. 162 del 2006 (articolo 8, comma 10), il relativo compenso debba essere determinato secondo le medesime modalità e criteri previsti per il personale assunto nell'area della diretta collaborazione con contratto a tempo determinato e per quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE:
“Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell’organismo indipendente di valutazione della *performance* di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”.**

RELAZIONE TECNICA

1. SCOPO DEL PROVVEDIMENTO.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162 - adottato ai sensi dell’articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - ed in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, detta l’attuale disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa. All’esito di una fase applicativa di quasi un quadriennio, è emersa la necessità di apportare al citato regolamento alcune modifiche e integrazioni volte a migliorare talune specifiche organizzative, nonché ad adeguare la struttura degli uffici di diretta collaborazione alle più incisive attività di supporto e raccordo con gli organi dell’amministrazione. Necessità, vieppiù avvertita, in ragione del completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e per i nuovi compiti ad esse derivati per la rapida trasformazione degli impegni, anche nel modificato scenario internazionale.

Le esigenze di adeguamento a cui con il presente provvedimento s’intende fornire adeguate risposte sono, inoltre, il riflesso delle numerose innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale, introdotte già all’indomani dell’adozione del d. P.R. n. 162 del 2006 con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e, più in particolare, dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché, conseguentemente, dal discendente decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150 in materia, tra l’altro, di istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*, in sostituzione dei Servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Le finalità sopra descritte, in termini organizzativi, hanno determinato, tra l’altro, anche la necessità di adeguamenti, talvolta attraverso una semplice redistribuzione del personale dirigenziale e non dirigenziale, nell’ambito dei contingenti assegnati all’area del Gabinetto (comprendente la Segreteria del Ministro, Uffici di Gabinetto, Ufficio legislativo, e Ufficio del Consigliere diplomatico), l’area delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato e quella dell’ex SECIN, sostituito dal nuovo Organismo indipendente di valutazione della *performance*, disciplinato in modo compiuto dal presente provvedimento in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 e nel rispetto delle circolari n. 18 e 22 rispettivamente del 16 aprile 2010 e 19



maggio 2010, all'uopo emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP. Gli interventi organizzativi e re-distributivi interessano, nell'ambito delle diverse aree sopra indicate, il personale dirigenziale di livello generale, il personale civile delle Aree funzionali e il personale militare non dirigenziale.

Il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, che, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito della nota attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stato riprodotto e riassetato all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, d'ora in avanti denominato Testo unico. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Contestualmente, dal 9 ottobre p.v., tutte le fonti attualmente in vigore recanti le disposizioni riassettate, compreso il citato regolamento di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, saranno definitivamente abrogate. Ciò stante, a similitudine di come si è già operato con riguardo all'attuazione del decreto-legge n. 194 del 2009, in materia di riduzione di assetti organizzativi dirigenziali non generali e del personale delle Aree del Ministero della difesa, si è proceduto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009, novellando direttamente il Testo unico, nelle parti in cui è stato riprodotto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006.

Tale *modus operandi* è supportato dalla circostanza per la quale le eventuali modifiche recate al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006:

- ove entrassero in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni di esso, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v., poiché si presenterebbero come successive modificazioni di fonte già definitivamente abrogata.

In entrambi i casi esse modifiche risulterebbero inutili e, pertanto, gli obiettivi di razionalizzazione e di costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* non verrebbero conseguiti.

Più in particolare, gli interventi si rivolgono:

- ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: l'attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, ha



imposto da un lato l'espunzione delle norme che disciplinavano il *Servizio di controllo interno* e, dall'altro, l'introduzione di quelle riguardanti la disciplina del nuovo Organismo indipendente di valutazione della *performance*, di cui all'articolo 21 del Testo unico, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del presente provvedimento. Quest'ultimo Organismo è stato collocato al di fuori dell'alveo proprio degli uffici di diretta collaborazione, a salvaguardia *dell'indipendenza e dell'autonomia valutativa*, espressamente richiamate dallo stesso articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009. In tale direzione, nel provvedimento in esame, l'Organismo non è stato ricompreso nell'elenco generale degli uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 dell'articolo 14 del citato Testo unico, e trova la propria disciplina nell'articolo 21, quale norma a parte. In particolare, l'articolo 21, comma 8, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del presente provvedimento, determina il contingente di personale assegnato all'ufficio di supporto dell'Organismo, quale struttura tecnica permanente della quale l'Organismo stesso possa e debba avvalersi per l'espletamento delle proprie attribuzioni istituzionali. Al riguardo, rispetto al contingente previsto per il SECIN dall'abrogando articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 162 del 2006, il richiamato articolo 21, comma 8 del testo unico prevede:

- la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale generale, che senza nuovi oneri viene riallocato nell'ambito dell'area Gabinetto con funzioni di consulenza studio e ricerca. Tale riallocazione è avvenuta scindendo le funzioni di consulenza studio e ricerca dall'incarico di vice capo di gabinetto civile, a cui per prassi esse funzioni erano da sempre state connesse. Attualmente l'incarico di vice capo di gabinetto civile, di cui all'articolo 15, comma 2 del Testo unico, assume infatti connotazione autonoma rispetto all'altro incarico di livello dirigenziale generale con funzioni di consulenza studio e ricerca (transitato dall'ex SECIN), di cui all'articolo 17, comma 2 del Testo unico;
- un contingente di personale fino ad un massimo di quattordici unità (erano 20 nell'ex SECIN – Vds. art. 4, comma 5 del d. P.R. n. 162 del 2006), comprensivo di due dirigenti civili di seconda fascia appartenenti al ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due dirigenti militari di livello non generale.

La normativa primaria concernente la costituzione presso le amministrazioni pubbliche degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance* è recata, come sopra accennato, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli articoli 14 e 30, i quali, prevedono che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche* (CIVIT), di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ogni amministrazione,



singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un Organismo indipendente di valutazione della *performance*, in forma monocratica ovvero collegiale (con collegio da tre componenti), in sostituzione del Servizio di controllo interno, per l'esercizio, *in piena autonomia operativa e valutativa*, tra le altre indicate, delle attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il Dicastero della difesa, anche nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con le già richiamate circolari n. 18 e 22 del 2010, con il decreto ministeriale 30 aprile 2010, per il quale si è da poco perfezionato l'iter di controllo presso il competente UCB, ha dato attuazione alle richiamate disposizioni primarie:

- istituendo in forma collegiale l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* in sostituzione del Servizio di controllo interno;
- provvedendo alla nomina del presidente e dei componenti, individuandoli rispettivamente in un interno all'amministrazione e in due membri estranei.

Con riguardo alla composizione del Collegio, la Difesa ha inteso assicurare la composizione "*c.d. mista*", richiesta dalla *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche*, nelle delibere numeri. 1, 2, 3, e più in particolare, nella numero 4, del 16 febbraio 2010, emanate ai sensi degli articoli 13, comma 5, lettera *g*), e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, volta ad attribuire all'Organismo le necessarie autonomia operativa e valutativa, terzietà, imparzialità e autorevolezza di giudizio, nonché le conoscenze profonde dell'amministrazione assicurate dai membri interni, oltre che il concorso, assicurato dai membri esterni, delle specifiche conoscenze ed esperienze professionali maturate in autonomia (cioè al di fuori dell'Amministrazione oggetto della valutazione, ndr) nei campi delle metodologie organizzative e dei processi innovativi. A tal riguardo, l'articolo 21 del Testo unico, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del presente provvedimento, stabilisce che *l'Organismo è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente*" e che, in caso di organismo collegiale, "*... nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialità di giudizio, l'incarico di componente il collegio è conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione*".

Sulla base delle richiamate disposizioni introdotte con il presente provvedimento, la determinazione della scelta sulla composizione collegiale dell'Organismo operata dall'amministrazione della Difesa è altresì in linea con le indicazioni contenute nella richiamata



Circolare n. 18 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP, in data 16 aprile 2010, recante le linee guida di carattere finanziario in materia di costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*. Nella citata circolare, infatti, tra l'altro, al fine di assicurare l'effettività del principio di invarianza della spesa imposto dal citato articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 150 del 2009, si ribadisce la necessità che le amministrazioni costituiscano un organismo monocratico o collegiale, a seconda di come era stato strutturato il precedente Servizio di controllo interno. Per le medesime ragioni per le quali il SECIN - Difesa era strutturato in forma collegiale, considerata anche l'ampiezza e complessità dell'Amministrazione, è stato necessario confermare la collegialità anche in seno all'organismo di esso sostitutivo (O. I. V.), tenuto altresì conto delle ulteriori attribuzioni ad esso conferite dalla legge e della previsione di estenderne le competenze di valutazione, anche agli enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa che non si siano dotati di specifico O. I. V. e che ne abbiano fatto espressa richiesta.

Stante quanto sopra rappresentato è prevalsa la scelta di nominare con il richiamato decreto ministeriale 30 aprile 2010, quali membri del Collegio, due membri estranei all'amministrazione, scelta, che ha consentito di ottemperare alle indicazioni e agli obblighi posti dalle disposizioni sopra richiamate e di far fronte alle più estese competenze dell'O. I. V., rispetto a quelle dell'ex SECIN. A tali membri esterni è corrisposto un compenso di euro 30.000 annui lordi per ciascuno di essi (€ 75.786,00 complessivamente, compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione) che risulta essere inferiore all'emolumento che veniva corrisposto ai due precedenti membri dell'ex SECIN, (Cfr. le allegate Tabelle 1, 2 e 3). Infatti, l'Amministrazione, mentre per il funzionamento dell'ex SECIN, aveva previsto l'impiego, quali membri del Collegio, di due dirigenti militari di livello non generale, il cui onere complessivo era pari al 244.602,38 euro all'anno, ora, in attuazione delle citate circolari, con il richiamato decreto 30 aprile 2010, ha preposto, quali membri del collegio dell'OIV, due professionisti esterni, il cui compenso può essere determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10 (già articolo 8, comma 10 del d. P.R. 162 del 2006). In tal maniera, risulta rispettato il vincolo dell'invarianza della spesa per il funzionamento del nuovo organismo, imposto dal citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e ribadito dalle richiamate circolari della Ragioneria generale dello Stato.

In allegato si riportano le Tabelle 1 e 2 che, dimostrano l'invarianza di spesa, sia nella parte fissa che in quella variabile, nell'ambito della costituzione dell'attuale OIV in sostituzione dell'ex SECIN.

In particolare la Tabella 1 riporta, la rilevazione degli oneri sostenuti dal SECIN nell'esercizio finanziario 2009, indicando le unità di personale interessate distinte per posizione economica



rivestita e i capitoli di bilancio sui quali le relative risorse finanziarie risultano, allo stato, allocate. Tale Tabella risulta ulteriormente distinta con riferimento al Collegio, all'unità dirigenziale di livello generale, e al contingente di personale previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006. La Tabella della quale si tratta evidenzia un importo complessivo rilevato, debitamente ripartito nei diversi pertinenti capitoli di bilancio pari a euro 1.695.111,68 ed evidenzia, altresì, per ciascuna area di riferimento (Collegio, unità dirigenziale e Contingente) i relativi totali parziali. Sul punto, quale fonte di ulteriore riduzione della spesa, si consideri che il contingente del personale adibito alla struttura tecnica permanente di supporto del costituito O.I.V. è stato ridotto, nel massimo teorico, di 6 unità: dalle 20 previste dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006 per l'ex SECIN, alle 14 complessive previste dall'attuale articolo 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) del presente provvedimento.

La **Tabella 2** strutturata sulla falsa riga della citata **Tabella 1**, evidenzia invece, per facilitare il confronto, gli oneri programmati con riguardo alle spese di personale appartenente al costituito OIV.

La Tabella 2, inoltre:

- tiene conto della diversa composizione del Collegio (membri esterni anziché dirigenti militari non generali);
- continua a considerare gli oneri derivanti dalla presenza del dirigente di livello generale, ancorché tale figura venga espunta dalla struttura organizzativa del nuovo OIV. Ciò, in quanto tale unità dirigenziale, ad invarianza di spesa, viene ora ad assumere, nell'ambito dell'area del Gabinetto, l'incarico di consulenza, studio e ricerca di cui all'articolo 17, comma 2 (già articolo 6, comma 2 del d. P.R. n. 162 del 2006), a cui, per prassi, era in precedenza associato l'incarico di Vice capo di gabinetto civile.

La **Tabella 2** allegata, evidenzia un importo complessivo programmato di spesa per il nuovo OIV, debitamente ripartito nei diversi pertinenti capitoli di bilancio, pari a euro 1.526.295,30 ed evidenzia, per ciascuna area di riferimento (Collegio, unità dirigenziale e Contingente) i relativi totali parziali.

A tale importo vanno ad aggiungersi i 245,454,55 euro, concernenti le spese di funzionamento (attualmente allocate sui Capitoli 1030/2, 1165 e 7005/1, rispettivamente per 229.581,82 euro, 3.600,00 e 12.272,73 euro) anch'esse considerate dalla richiamata circolare n. 18.



Il confronto dei totali parziali e di quelli complessivi delle sopra richiamate **Tabelle 1 e 2** evidenziano il sostanziale rispetto della clausola di invarianza della spesa nell'ambito delle indicazioni impartite con le citate circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della complessiva operazione di costituzione del nuovo Organismo Indipendente di valutazione della *performance* in sostituzione dell'ex Servizio di controllo interno dell'Amministrazione della difesa.

Nella **Tabella 3** di seguito riportata viene operato il raffronto fra i contingenti complessivi del Servizio di Controllo interno in ragione dell'attuale composizione e quelli dell'istituendo Organismo indipendente di misurazione della *performance*, con l'indicazione degli effetti recati sul contingente complessivo d'Area, sui dirigenti non generali e sulle Aree funzionali.

Tabella 3

Area ex SECIN attuale O.I.V.			
d.P.R. n. 162 del 2006			
Dirigente generale	1	Dirigente generale	0
Dirigenti di 2 ^a fascia	4	Dirigenti di 2 ^a fascia	4
Aree funzionali	16	Aree funzionali	10
Contingente complessivo d'Area	21	Contingente complessivo d'Area	14

EFFETTI DI AREA RECATI SU:	
Aree funzionali	-6
Dirigente generale	-1
Dirigenti di 2 ^a fascia	0
Contingente complessivo d'Area	-7

▪ **ALLA RIORGANIZZAZIONE E RIDISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI PERSONALE NELL'AMBITO DELL'AREA-GABINETTO:**

- l'articolo 15, comma 2 (già articolo 3, comma 2, del d. P.R. n. 162 del 2006), così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede, a differenza del regolamento vigente, l'incarico di Vice capo di Gabinetto civile come incarico specifico e a se stante, cioè disgiunto dalle attribuzioni di consulenza studio e ricerca di cui al successivo articolo 17, comma 2, che tradizionalmente erano state ad esso attribuite. Queste ultime attribuzioni, sono ora affidate, senza oneri aggiuntivi, al dirigente di livello generale eliminato dall'ex struttura del SECIN delineata dall'abrogando articolo 4, comma 5 del d.P.R. n. 162 del 2006. Infatti, tale figura di dirigente generale non è confermata nella nuova struttura dell'Organismo di valutazione della *performance* di cui al già citato articolo 21 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, così come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) del presente



- provvedimento. Il transito della posizione dirigenziale di livello generale dall'ex SECIN al Gabinetto avviene a costo zero e, pertanto, non reca oneri aggiuntivi.
- l'articolo 17, comma 1, del Testo unico (già articolo 5 del d. P.R. n. 162 del 2006) lascia inalterato il numero massimo di 153 unità per il contingente complessivo e pertanto né produce, né riduce gli oneri;
 - l'articolo 17, comma 2, all'ultimo periodo lascia altresì inalterati i numeri sia dei dirigenti civili di livello non generale (dieci), sia dei colonnelli o generali di brigata (dodici), in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione, nell'ambito del medesimo contingente di 153 unità di cui al citato comma 1 dello stesso articolo 17 e, pertanto né produce, né riduce gli oneri;
 - l'articolo 18, comma 1 (già articolo 6 del d. P.R. n. 192 del 2006), lascia inalterata la composizione in complessive 9 unità di personale del contingente assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e, pertanto né produce né riduce gli oneri, prevedendo la possibilità per il Sottosegretario di attribuire ad uno dei componenti la segreteria, quindi senza incrementi di personale, l'incarico di consigliere per gli affari delegati;
 - l'articolo 21, comma 11, chiarisce che anche per l'OIV, in relazione ai componenti del Collegio esterni all'Amministrazione, scelta organizzativa già consentita dal d.P.R. n. 162 del 2006 (articolo 8, comma 10), il relativo compenso debba essere determinato secondo le medesime modalità e criteri previsti per il personale assunto nell'area della diretta collaborazione con contratto a tempo determinato e per quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
 - l'articolo 19, comma 4, conferma, riproducendo le disposizioni attualmente in vigore, il trattamento economico spettante al Capo della segreteria del Ministro, al Segretario particolare del Ministro e ai Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, ai quali, anche se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Viene però anche prevista la possibilità di riconoscere tale trattamento economico al segretario particolare dei Sottosegretari di Stato, ma esclusivamente in via alternativa a quello riconoscibile al Capo segreteria, talché la disposizione risulta neutra sotto il profilo degli effetti finanziari.

- l'articolo 19, comma 8, del Testo unico dell'ordinamento militare, concernente la disciplina del trattamento economico dei dirigenti civili, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del presente provvedimento, reintroduce i medesimi contenuti dell'articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 162 del 2006, norma peraltro attualmente in vigore. L'intervento si rende necessario per rendere omogenea la formulazione della disposizione con quella corrispondente recata da tutti gli altri analoghi regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. EFFETTI SUL PERSONALE DELLE AREE E PROFILI DI QUANTIFICAZIONE FINANZIARIA

La **Tabelle 4**, eccezion fatta che per l'unica posizione dirigenziale di livello generale transitata senza oneri dall'ex SECIN all'area del Gabinetto, riporta in termini numerici gli effetti del presente provvedimento sulle categorie di personale delle sopra sinteticamente rappresentate norme confermatrice dell'organizzazione delle Aree del Gabinetto, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

TABELLA 4

Area Gabinetto Segreteria Ministro - Ufficio di Gabinetto - Ufficio legislativo - Ufficio del Consigliere diplomatico			
d.P.R. n. 162 del 2006			
Dirigenti di 2 ^a fascia	22	Dirigenti di 2 ^a fascia	22
Aree funzionali	131	Aree funzionali	131
Contingente complessivo d'Area	153	Contingente complessivo d'Area	153
EFFETTI DI AREA RECATI SU:			
Contingente complessivo d'Area		0	
Dirigenti di 2 ^a fascia		0	
Aree funzionali		0	
Area Segreterie Sottosegretari di Stato			
d.P.R. n. 162 del 2006			
Posto con emolumento ex art 8, co. 4	1	Posto con emolumento ex art 19, co. 4	1
Aree funzionali	8	Aree funzionali	8
Contingente complessivo d'Area	9	Contingente complessivo d'Area	9
EFFETTI DI AREA RECATI SU:			
Contingente complessivo d'Area		0	
Posto con emolumento ex art 7, co. 4		0	
Aree funzionali		0	

Anche dalla **Tabella 4** analitica delle consistenze si evince che le norme di riorganizzazione recate dal provvedimento non producono nuovi o maggiori oneri connessi con l'incremento qualitativo o quantitativo dei contingenti delle diverse Aree degli uffici di diretta collaborazione (Area Gabinetto - Area Sottosegretari di Stato - Area OIV).

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

CC

Il Ragioniere Generale

Carlo

27 SET. 2010



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Titolo: Schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ten. Col. Valerio CELOTTO – Ufficio legislativo tel. 0647352143.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo si rende necessario per apportare adeguamenti alla struttura degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, suggeriti dall'esperienza applicativa maturata in sede applicativa, volti a rendere più efficace l'attività di supporto e raccordo con l'amministrazione, nonché per tener conto delle recenti innovazioni introdotte in materia di ordinamento della pubblica amministrazione, di riordino della dirigenza statale, di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e in particolare per dare attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, che prevede la costituzione degli Organismi indipendenti di misurazione della *performance* in sostituzione dei SECIN, ciò attraverso la compiuta disciplina del citato nuovo organismo. L'intervento risulta coerente con il programma di Governo essendo teso a semplificare e ottimizzare, in un ottica di efficacia e di efficienza, la struttura di supporto all'autorità politica.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, adottato ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, detta l'attuale disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Tale norma, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stata riassetto all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli articoli 14 e 30, prevede che entro il 30 aprile 2010, con provvedimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, sentita la *Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)*, di cui all'articolo 13 dello stesso decreto legislativo, ogni amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un *Organismo indipendente di valutazione della performance*, in forma monocratica ovvero collegiale, in sostituzione del SECIN



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide esclusivamente sulle disposizioni (artt. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21) recate dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al d.P.R. n. 90 del 2010, concernenti gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e l'OIV

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le norme contenute nel regolamento disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

I contenuti del regolamento rispettano le linee prevalenti in materia di organizzazione degli uffici statali. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguardano l'organizzazione il funzionamento dell'Amministrazione della difesa.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.



Non risultano sussistere sulla specifica materia, concernente aspetti procedurali interni all'Amministrazione della difesa, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo di giustizia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le modifiche al decreto legislativo n. 150 del 2009, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, nelle parti in cui è stato riassetato il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006.

Tale *modus operandi* è supportato dalla circostanza per la quale le eventuali modifiche recate al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006:

- * ove riuscissero ad entrare in vigore prima del 9 ottobre 2010 (tenuto anche conto della complessità dell'iter), in quanto successive modificazioni, sarebbero colpite dall'abrogazione decorrente da quella data;
- ** non potrebbero entrare in vigore successivamente alla data del 9 ottobre p.v., poiché si presenterebbero come successive modificazioni di norme già definitivamente abrogate.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.



6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento non prevede atti successivi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della difesa, ritenuti congrui e sufficienti.



Amministrazione proponente: Ministero della difesa

Titolo: Schema di Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ten. Col. Valerio CELOTTO – Ufficio legislativo tel. 0647352143.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il provvedimento in esame si innesta sulla situazione strutturale e organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa risultante dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2006, n. 162, che, unitamente a tutte le altre disposizioni regolamentari di interesse della Difesa, nell'ambito dell'attività di semplificazione normativa e di codificazione operata dal Ministero della difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 245, è stato riassetato all'interno del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2272 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, entrerà in vigore a decorrere dal 9 ottobre 2010. Contestualmente, dal 9 ottobre 2010, tutte le fonti recanti le disposizioni riassettate, compreso il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 2006, saranno definitivamente abrogate. Con il presente intervento si dà poi attuazione al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che agli articoli 14 e 30, prevede che ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti di un *Organismo indipendente di valutazione della performance*, in forma monocratica ovvero collegiale (con collegio composto da tre componenti), in sostituzione del SECIN, disciplinando in modo compiuto organizzazione funzionamento del citato nuovo organismo, tenuto conto delle disposizioni di legge e delle circolari applicative emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Dopo una fase applicativa di quasi un quadriennio del d.P.R. n. 162 del 2006 è emersa la necessità di apportare al citato regolamento le modifiche e integrazioni imposte dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, più in particolare, dal discendente decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150, in materia, tra l'altro, di istituzione degli Organismi indipendenti di valutazione della *performance*. Con la circostanza vengono altresì risolte alcune esigenze di adeguamento della struttura



degli uffici di diretta collaborazione suggerite dall'esperienza applicativa maturata nella fase di completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate e dai nuovi compiti ad esse derivati anche dalla rapida trasformazione dello scenario internazionale. Le esigenze di adeguamento sono, inoltre, riflesso delle altre innovazioni in materia di ordinamento della pubblica amministrazione e di riordino della dirigenza statale, introdotte, in particolare, dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema si è posto in termini di semplificazione e di ottimizzazione del funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. L'intervento normativo non ha quindi comportato la valutazione di esigenze sociali ed economiche, né tanto meno nel contesto internazionale.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Gli obiettivi dell'intervento normativo in esame sono i seguenti:

- a) definizione dell'assetto organizzativo dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del Ministero della difesa, sua disciplina e inquadramento al di fuori degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per assicurare l'indipendenza;
- b) accentramento delle funzioni di consulenza di politica militare nell'ambito del Gabinetto;
- c) semplificazione e snellimento delle strutture di raccordo tra l'Amministrazione ed il Vertice politico costituite dagli uffici di diretta collaborazione, con ricadute positive sul completamento del processo di professionalizzazione delle Forze armate, nonché sullo svolgimento delle missioni internazionali nell'ambito del mutato assetto politico-strategico internazionale;

E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Le disposizioni recate dal regolamento incidono sui responsabili degli uffici di diretta collaborazione, dell'OIV e, indirettamente, delle strutture di vertice dell'Amministrazione.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale del personale civile del Ministero della difesa attraverso apposito incontro tenuto in data 2 luglio 2010.



SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Non è stata valutata l'opzione zero trattandosi di intervento regolamentare conseguente a fonti primarie, specie, da ultimo, per quel che riguarda la compiuta disciplina dell'OIV della Difesa.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state individuate opzioni alternative.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Per la misurazione degli effetti derivanti dagli interventi di modificazione al regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa si è proceduto dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua applicazione e dell'esigenza di contenere i costi della politica.

B) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.*

L'opzione regolatoria non presenta svantaggi, giacché diretta esclusivamente a riorganizzare, secondo criteri di efficacia, economicità e accentramento, gli uffici di diretta collaborazione, nonché a definire, secondo i medesimi criteri, l'assetto organizzativo e la struttura del nuovo o Organismo indipendente di valutazione della performance. In tale modo sarà possibile disporre di un apparato di supporto all'attività decisionale del vertice politico del Dicastero più snello e quindi meno oneroso per la collettività, come è possibile evincere dalla relazione tecnica, ma nel contempo caratterizzato da una maggiore efficienza.

C) *La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.*

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

D) *L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.*

I contenuti e la natura dell'intervento normativo in esame non hanno comportato l'esigenza di effettuare comparazioni con altre opzioni esaminate.

E) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.*

Gli effetti dell'intervento regolatorio non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Le disposizioni in esame non comportano alcun impatto sull'attività delle imprese

SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Essi sono i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, nonché il collegio di cui si compone l'OIV.

B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

Non sono previste specifiche forme di pubblicità e di informazione sull'intervento regolatorio.

C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Gli strumenti di controllo sono gli stessi dei quali l'autorità politica può avvalersi per la diretta verifica dei risultati.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Non sono previste revisioni e adeguamenti periodici. Il Ministero della difesa, tuttavia, provvederà alla redazione della prescritta VIR con cadenza biennale con la quale verranno verificati in particolare gli effetti delle modifiche apportate alle disposizioni del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare che disciplinano il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa e dell'OIV.

